



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Via Roma n. 142 – C.A.P. 92020 - Tel. 0922.982595 - Fax 0922. 989341 - CF.: 80003390848 - P.IVA 02350240848

Libero consorzio comunale di Agrigento

AREA SOCIO - ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 112 DEL 16.04.2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Determinazione dei criteri per la seconda fase dell'attribuzione dei buoni spesa di cui all' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29.03.2020 in favore di cittadini in difficoltà socio-economica a causa dell'emergenza covid – 19.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di aprile

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO - ASSISTENZIALE

dott.ssa Carmelina Castello

Vista la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli Enti Locali (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., Legge 127/1997, L.R. 48/1991 e s.m.i., Legge 191/1998) e i contratti CC.CC.NN.LL. vigenti;

Vista la Determinazione sindacale n. 10 del 01 aprile 2020 con la quale le è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Socio – Assistenziale e le sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, come recepita in Sicilia dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, con il quale è stato stabilito che "l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";

vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29.03.2020 avente ad oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale ciascun Comune è stato autorizzato, tra l'altro, all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

visto l'art. 2 co. 6 della citata Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 che così recita: "L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico";

visto l' Allegato 1 della predetta Ordinanza (Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare) dal quale risulta che l' importo assegnato al Comune di Santo Stefano Quisquina è pari a € 41.342,16 ;

visto il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30 aprile 2019, esecutiva;

considerato che alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

visto l'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio degli enti locali;

visto l'articolo 107 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato al 31 maggio 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, consentendone l'esercizio provvisorio;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 31 marzo 2020, con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione;

dato atto che l' impegno di spesa è stato assunto con determina dirigenziale n. 102 del 07.04.2020;

ritenuto che, nella prima fase di attuazione della citata Ordinanza, sono stati assegnati buoni spesa per un importo pari a € 22.420,00, per cui residua una somma pari a € 18.922,16 che può essere utilizzata per procedere ad una nuova emissione di buoni spesa;

ritenuta la necessità di determinare i criteri per la individuazione della platea dei beneficiari di questa seconda fase di emissione di buoni spesa e della misura del contributo di cui all' Ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile nazionale n. 658 del 29.03.2020;

VISTI

- la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita in Sicilia;
- la l.r. 1/9/1993 n.26;
- il T.U. E .L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
- l'O. R. EE. LL.;

DETERMINA

per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di approvare i seguenti criteri per la individuazione della platea dei beneficiari della seconda fase di emissione dei buoni spesa e della misura del contributo di cui alla Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29.03.2020:

- i beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, non le singole persone fisiche;
- i nuclei familiari beneficiari sono quelli più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno;
- il contributo è erogato per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali del nucleo familiare;
- nell' assegnazione del contributo si attribuirà la priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico;
- l' erogazione del contributo ai nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico, sarà riservata ai nuclei familiari che percepiscono un sostegno pubblico non superiore a € 300,00 mensili (riferiti all' intero nucleo familiare);
- l' erogazione del contributo ai nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico, sarà possibile soltanto in via eventuale e residuale, permanendo la disponibilità delle somme assegnate, e agli stessi sarà attribuito un importo pari al 80% delle assegnazioni previste per i nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico;
- in questa seconda fase di erogazione dei buoni spesa, gli stessi non possono essere assegnati ai nuclei familiari già assegnatari di buoni spesa erogati nella prima fase;
- in via prioritaria i buoni spesa saranno emessi a favore dei nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico;
- le somme residue saranno utilizzate per erogare in via secondaria i buoni spesa che saranno emessi a favore di nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico in misura non superiore a € 300,00 mensili;
- il contributo sarà erogato fino ad esaurimento delle somme assegnate al Comune di cui all' Allegato 1 dell' Ordinanza già citata; a tal fine, in caso di incapienza, si applicherà un criterio di decurtazione proporzionale

che, in prima battuta, sarà applicato nei confronti dei beneficiari già assegnatari di sostegno pubblico e, in seconda battuta, in via residuale, sussistendone la necessità, si applicherà ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico;

- le istanze devono essere presentate entro martedì 21 aprile 2020 in via principale con la seguente modalità: compilando il form on-line presente sul sito del comune di Santo Stefano Quisquina <http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it/>; in via eccezionale, e solo per chi è impossibilitato ad accedere ad internet, mediante consegna all' ufficio protocollo del Comune;
- il contributo sarà erogato sotto forma di buoni spesa da € 10,00 (dieci) (IVA inclusa) utilizzabili per l' acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati contenuti nell' elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale;
- i buoni spesa non possono essere ceduti né commercializzati, non sono utilizzabili come denaro contante e non danno diritto a resto in contanti; sono nominativi, numerati e vengono annotati in apposito registro;
- i contributi saranno erogati con cadenza mensile e saranno consegnati direttamente al nucleo familiare beneficiario, a mezzo personale comunale;
- l' accertamento dello stato di bisogno sarà effettuato dall' Ufficio avvalendosi dei dati indicati nella dichiarazione sostitutiva prodotta da ciascun richiedente nonché avvalendosi degli elementi emergenti da eventuale colloquio telefonico con il richiedente effettuato dall' Assistente Sociale del Comune;
- l' importo del contributo è determinato in base ai seguenti parametri:
 - € 80,00 per un nucleo composto da una sola persona;
 - € 160,00 per un nucleo composto da due persone;
 - € 240,00 per un nucleo composto da tre persone;
 - € 320,00 per un nucleo composto da quattro o più persone;in aggiunta € 20,00 per ogni minore presente nel nucleo familiare;
- l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle istanze presentate;
- è posto a carico dei beneficiari dei buoni spesa l' obbligo di comunicare all' Ente erogante l' eventuale modifica delle condizioni che hanno dato luogo all' erogazione del contributo.



La Responsabile dell' Area Socio Assistenziale

(dott.ssa Carmelina Castello)

Carmelina Castello

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 142/90,

recepita dalla L.R. n. 48/93, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**; la spesa di € _____

deve essere imputata al capitolo _____, art. _____, impegno n. _____

Santo Stefano Quisquina, _____

La Responsabile dell'Area finanziaria

(D^{ssa} Vincenza Mortellaro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per _____ giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Segretario comunale

(Dr. Francesco Piro)

Si attesta che la presente determinazione è stata registrata nell'apposito registro delle pubblicazioni al n. _____ del _____

Il Messo comunale

(Giuseppe Ficarella)

